

## I percorsi promiscui pedonali e ciclabili



I percorsi promiscui pedonali e ciclabili sono percorsi condivisi fra pedoni e ciclisti. Comunemente sono definiti "piste ciclopedonali" o di "percorsi ciclopedonali". Il termine "ciclopedonale" deriva dalla fusione di pedonale e ciclabile. Tali termini non trovano però un riscontro nella normativa vigente, che invece definisce i "percorsi pedonali e ciclabili" o, similamente, i "percorsi promiscui pedonali e ciclabili". Fra i termini di uso corrente, quello che si ritiene più accettabile è "percorso ciclopedonale".

### Definizioni

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE - Regolamento del CDS *art.122 c.9 let.c* (fig. II.92/b)

PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE - DM557/99 *art.4 c.1 let.c*

### Dove si possono realizzare (cfr. art.4 c.5 DM 557)

"I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale

e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati.”

Quindi, per realizzare un percorso ciclopedonale è opportuno che il traffico pedonale sia ridotto e siano assenti attività attrattive di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

Purtroppo, specialmente in ambito urbano, i Comuni tendono ad eccedere nell'uso di questo strumento che, invece, andrebbe applicato con maggiore cautela.

Di norma, si possono realizzare all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ma anche su parti della strada esterne alla carreggiata, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale. Ciò non consentirebbe realizzare un percorso promiscuo pedonale e ciclabile in presenza di una pista ciclabile.

**Dimensioni** (cfr. art.4 c.5 DM 557)

Larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili. Nel caso di percorsi bidirezionali, la larghezza deve essere maggiore di 2,50 m.

**Priorità ai pedoni** (cfr. art. 182 c. 4 CDS)

“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.”

I percorsi ciclopedonali sono, di fatto, percorsi pedonali in cui sono ammessi i ciclisti. Quest'ultimi sono mezzi più “forti” rispetto ai pedoni e, pertanto, devono adottare i comportamenti più idonei per la sicurezza dei pedoni.

**Uso facoltativo** (cfr. art. 182 c. 9 CDS)

I ciclisti non sono obbligati ad utilizzare i percorsi ciclopedonali, perché non sono piste ad essi riservate.

Approfondimento:

*Sentenze di Giudici di Pace a favore dell'uso facoltativo dei percorsi ciclopedonali da parte dei ciclisti. In entrambi i casi i Giudici fecero riferimento al parere rilasciato dal MIT all'autore, che si esprime sulla non obbligatorietà d'uso dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili.*

- *Il 13/05/2017 il sig. R.L. consultò l'autore per l'opposizione ad una sanzione addebitatagli in occasione di un sinistro stradale. Con i chiarimenti forniti, il sig. R.L. ebbe il conforto di una sentenza favorevole. Sentenza n.124 del 12/06/2017 Giudice di pace di Belluno*
- *Nel maggio 2018 il ciclista professionista Davide Ballerini rimaneva coinvolto in un sinistro stradale mentre si allenava nella strada lungolago di Como e veniva contravvenzionato per non avere utilizzato la prospiciente pista ciclopedonale, a cui si oppose. Anche in questo caso venne data ragione al ricorrente. Sentenza n.1027 del 13/11/2018 Giudice di pace di Como*

**Velocità di transito**

La normativa non prescrive un limite di velocità generico sui percorsi ciclopedonali.

Una vecchia circolare diceva che i ciclisti devono procedere ad una velocità tale da evitare situazioni di pericolo. Tale considerazione è ovviamente condivisibile.  
La velocità di transito va commisurata in base al contesto e ridotta se sono presenti dei pedoni.